

Registrazione di Atto Privato

Il 08/07/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJS , serie 3 , numero 995

data di stipula: 28/06/2026

ident.vo telematico: TJS26L000995000YG per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97876720588				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "EFFETTO MORGANA ETS"

Titolo I - Costituzione e scopi

Art. 1 E' costituita l'Associazione culturale denominata "Effetto Morgana ETS" Ente del Terzo Settore d'ora in avanti "Associazione". L'associazione è un ente del Terzo settore ai sensi del codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017). L'Associazione ha sede in Roma, Viale Antonio Ciamarra 196. Il cambiamento della sede sociale, sempre che sia nel Comune di Roma, non rappresenta modifica o revisione dello Statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo
- b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Si specifica pertanto che l'Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di promozione culturale, formazione, aggregazione ed utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi. In particolare, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà, l'Associazione persegue la finalità di integrare la proposta educativa e formativa scolastica dei bambini e dei giovani, e di aiutare le famiglie stimolandone la socializzazione, mediante eventi, attività e corsi diretti alla formazione e all'apprendimento in generale, con particolare riguardo alla conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue straniere secondo metodologie che favoriscano l'apprendimento della lingua attraverso il gioco, la musica e l'attività in genere. L'Associazione, proponendosi in ogni caso la finalità di fornire sostegno ai genitori nell'attività in senso lato educativa e formativa dei bambini, dei giovani e degli adulti, per la realizzazione della suddetta finalità si propone anche: la compravendita e/o lo scambio per i propri associati di giocattoli, di organizzare eventi, attività e corsi che siano diretti a stimolare l'arte, la manualità e le capacità comunicative dei bambini; - fornire un sostegno didattico mediante lezioni di ripasso e approfondimento; - fornire sostegno all'apprendimento scolastico e formazione per soggetti affetti da disabilità e non, in particolare nel linguaggio; - promuovere scambi culturali attraverso l'organizzazione di soggiorni all'estero; - favorire la socializzazione mediante la messa a disposizione di spazi e/o servizi ovvero l'organizzazione di momenti ricreativi quali feste, gite, gite scolastiche, viaggi di istruzione, soggiorni, eventi culturali, etc.; - svolgere attività ludiche, ricreative o di semplice intrattenimento con bambini e giovani ed adulti con prole e non; - stringere accordi di collaborazione con scuole, centri culturali e/o sportivi ed altri soggetti per favorire la formazione dei bambini e dei giovani, anche insieme agli adulti, nonché la loro socializzazione ed integrazione; - attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e privati per gestire attività di spettacolo, ricreative, culturali, assistenziali; - allestire e gestire punti di ristoro, collegati alle proprie strutture, riservando la somministrazione ai propri associati, gestire l'attività di ristorazione in proprio o a mezzo terzi, predisporre la preparazione e la cottura dei cibi, organizzare viaggi finalizzati alla condivisione del tempo libero come momento di aggregazione della famiglia e degli amici, organizzare incontri, seminari di studio, corsi di formazione, tavole rotonde, dibattiti, conferenze, master ed altre iniziative rivolte alla crescita culturale e sociale di bambini, ragazzi e adulti, svolgere attività di fundraising e crowdfunding per far crescere, coltivare, sorgere, ossia sviluppare i fondi necessari a sostenere le proprie azioni e finalità, predisponendo attività e campagne di raccolta fondi, partecipando a bandi, candidature e concorsi sia in forma singola sia associata. Tutte le suddette attività potranno essere rivolte anche direttamente in favore dei genitori ed adulti. A sostegno delle famiglie, l'Associazione si propone altresì di promuovere l'integrazione, la socialità, lo scambio culturale e quello professionale, anche attraverso l'organizzazione della cosiddetta banca del tempo tra gli associati. Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, che se effettuate con carattere di continuità, potranno essere retribuite secondo le disponibilità economico-finanziarie dell'Associazione. Al fine di garantire un servizio qualificato e specializzato, l'Associazione potrà ricorrere all'opera di collaboratori autonomi o dipendenti, stipendiati nei limiti necessari all'erogazione del servizio ed in ogni caso nel rispetto delle normative. Per autofinanziamento, l'Associazione potrà esercitare attività di natura commerciale; in tal caso l'Associazione dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.



Art. 3 L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

Art. 3 bis Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Art. 4 I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori. Sono Soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione. Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa. Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per l'elezione degli organi sociali. Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro trenta giorni dal suo ricevimento. In caso di rigetto della domanda, il Presidente deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 5 Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale non rimborsabile, nonché le eventuali quote per le singole attività di cui all'art. 2 che comportano costi.

Art. 6 Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica. La qualità di associato si perde: a) per mancato pagamento della quota associativa; b) per decesso; c) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione. L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 7 L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

TITOLO II - Organi dell'Associazione

Art. 8 Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente. L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative e, nel caso di svolgimento delle attività associative, anche delle quote previste per le stesse, possono partecipare all'Assemblea generale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. Sono ammesse al massimo tre deleghe per socio. E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo. Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 10 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede e presso eventuali sedi secondarie o operative in cui l'Associazione svolge le proprie attività. Tale affissione deve avvenire almeno 7 giorni prima della data stabilita per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere



data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa. L'adunanza di seconda convocazione può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Art. 11 Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Art. 11 bis All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

Art. 12 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi rinnovabili.

Art. 14 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: - la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; - la nomina, al suo interno, del Vice Presidente e del Segretario; - l'ammissione all'Associazione di nuovi soci; - l'esclusione degli associati; - la redazione annuale del bilancio consuntivo. La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché la retribuzione di attività lavorative e/o professionali svolte a favore dell'Associazione.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, inviata a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art. 16 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno tre dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art. 17 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. Il Presidente rimane in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 18 bis Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del Terzo settore.



Art. 18 ter Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo III - Patrimonio sociale, scritture contabili e bilancio

Art. 18 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dalle quote per le attività svolte, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione. Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 19 L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del bilancio di esercizio formato da: Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Relazione di missione.

Nel caso di ricavi, rendite proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro, il bilancio sarà redatto nella forma del rendiconto per cassa che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 19 bis Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività di carattere secondario e strumentale, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

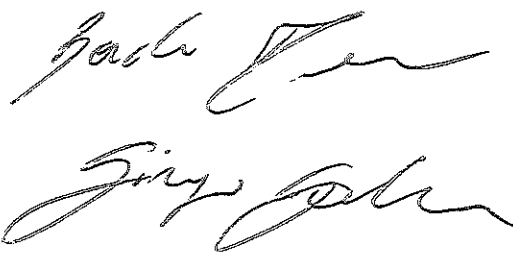
Art. 19 ter Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza scritta al Presidente cui viene dato riscontro entro 10 giorni; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 20 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Titolo IV Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 21 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22 Per quanto non previsto dal presente statuto si applica, il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, on a white background. The top signature is more fluid and cursive, while the bottom one is more structured and legible.